

## **Allegato B**

### **Proposta di legge concernente “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r.77/2016**

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

##### **Premessa**

La proposta di legge detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque e per l'utilizzo del demanio idrico, definendo le penalità per il tardivo e erroneo pagamento, e le modalità di recupero dei canoni e delle spese.

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla l.r.77/2016 e gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2017 e 2018 stabilisce inoltre la sospensione dell'imposta regionale per gli anni 2017 e 2018, introducendo al contempo la riapertura dei termini, al 30 novembre 2017, per il pagamento della aliquota agevolata del 20 per cento per quanto riguarda l'imposta 2016 sulle occupazioni delle aree del demanio idrico, di cui alla l.r. 81/2015 (legge di stabilità 2016). Ciò anche al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico e ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana.

La presente proposta di legge modifica, inoltre, alcuni contenuti della l.r. 77/2016 (“Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”).

Le modifiche proposte si rendono necessarie a seguito di quanto rilevato nel corso del primo anno di attuazione delle suddette disposizioni, al fine di disciplinare le diverse casistiche rilevate in sede di istruttoria nell'ambito del rilascio delle concessioni e risolvere le criticità riscontrate. In particolare, a seguito dell'elevato numero di fattispecie emerse e rientranti nella casistica di cui alla l.r.77/2016 si è reso necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2019 per il rilascio della concessione ai soggetti di cui al comma 1, articolo 1 della medesima legge. Nelle more della definizione del procedimento di rilascio della concessione, il settore regionale competente è autorizzato ad introitare gli indennizzi determinati per le annualità 2017-2018 ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016.

Introduce, altresì, forme di coordinamento e di snellimento procedurale per le acquisizioni dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio del titolo concessorio; in particolare viene previsto che su richiesta dei soggetti con più di 50 rapporti concessori possano essere stipulati accordi con la competente Direzione, finalizzati alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni e dell'applicazione degli oneri finanziari.

La presente proposta si compone di quindici articoli, di cui:

L'Articolo 1 definisce gli obiettivi della proposta di legge.

L'articolo 2 definisce le penalità per il tardivo e erroneo pagamento dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico.

Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono modalità e tempistiche con cui la Regione procede al recupero delle somme dovute a titolo di canone, nonché all'estinzione dei crediti di modesto ammontare.

L'articolo 6 dispone in merito al pagamento dei canoni e della correlata imposta per l'anno 2016, stabilendo che i pagamenti di cui al comma 2, dell'articolo 1 della l.r. 81/2015, nonché

gli indennizzi di cui all'articolo 1 della l.r. 77/2016, corrisposti entro l'entrata in vigore della presente legge si considerano regolarmente eseguiti.

Gli articoli 7 ed 8 disciplinano rispettivamente le modalità con cui la Regione provvede al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di canone e l'attività informativa da svolgersi al fine di semplificare il rapporto tra cittadino e amministrazione.

L'articolo 9 introduce la possibilità per i soggetti facenti richiesta di più di 50 rapporti concessori di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, di stipulare con la competente Direzione, accordi sostitutivi dei provvedimenti concessori o in alternativa accordi finalizzati alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni e volti a definire il contenuto del successivo provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 11 dell'1.241/1990. Gli accordi in questione possono prevedere specifiche disposizioni in merito alle modalità di calcolo e di rilascio della cauzione e della garanzia finanziaria, nonché in merito al calcolo degli oneri istruttori.

L'Articolo 10 introduce specifiche disposizioni volte al riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al Servizio Idrico integrato, prevedendo in particolare la possibilità di stipulare accordi con i gestori del SII, al fine di accelerare le procedure di rilascio delle concessioni o la volturazione delle stesse a favore dell'ente gestore del SII. Nelle more del processo di riordino e rescissione dei titoli concessori detta inoltre specifici indirizzi volti alla quantificazione dell'indennizzo.

L'Articolo 11 introduce la riapertura dei termini, fino al 30 novembre 2017, per il pagamento dell'imposta agevolata di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r.77/2016, stabilendo al contempo il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata eventualmente corrisposta dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Articolo 12 detta disposizioni per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevedendo la riduzione del 100 per cento dell'aliquota dell'imposta di occupazione delle aree afferenti al demanio idrico per gli anni 2017 e 2018. Viene inoltre disposto il rimborso dei pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta per l'annualità 2017 alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'annualità 2019 l'aliquota applicata è definita all'articolo 17, comma 1 lettera a) della l.r.68/2016 ed è pari al 50 per cento del canone di concessione.

L'articolo 13 introduce modifiche all'articolo 1 della l.r.77/2016. Le modifiche proposte riguardano la proroga al 31 dicembre 2019 del termine definito dalla l.r. 77/2016 per il rilascio della concessione ai soggetti di cui al comma 1, art. 1 della l.r. 77/2016, da parte degli uffici regionali. Nelle more della definizione del procedimento di rilascio della concessione, stabilisce inoltre le modalità con cui il settore regionale competente è autorizzato ad introitare gli indennizzi determinati per le annualità 2017-2018 ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016.

L'articolo 14 contiene la disposizione finanziaria di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Si prevede che la presente proposta di legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.